

NUOVE MODALITÀ DI INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL CREDITO DEL FONDO DI GARANZIA

Perché autonomia e sostituzione non sono in contraddizione

Cass. civ., Sez. I, n. 25083/2026

con richiami a Cass. n. 30645/2025 e Cass. n. 24405/2026

Anna Maria Mirenzi
Avvocato del Foro di Roma

TERZA SESSIONE · ore 15:00

Gli strumenti per il trattamento dei crediti nella gestione della crisi: crediti garantiti e creditori istituzionali

Come subentra nello stato passivo il credito privilegiato di MCC quando è già presente il credito chirografario della Banca Finanziatrice?

CASS. CIVILE SEZ.1 N. 30645/2025

Il Fondo di Garanzia non è coobbligato solidale dell'Impresa

« Il Fondo di garanzia previsto dalla l. 662 cit., non avendo garantito il soggetto finanziato ma il soggetto finanziatore, non assume, dunque, la posizione di coobbligato solidale ai sensi degli artt. 1292 ss. c.c., con la conseguenza che, tanto alla luce della natura “pubblicistica” del credito del Fondo garante, avente ex lege natura privilegiata (a differenza della natura chirografaria del credito dell’istituto di credito finanziatore), quanto in ragione della natura autonoma di tale diritto, sorto al momento dell’escussione della predetta garanzia, non può trovare applicazione alla fattispecie in esame l’art. 61, comma 2°, l.fall., che disciplina esclusivamente i rapporti tra coobbligati solidali.

Il Fondo, pertanto, nel momento in cui adempie per l’intero la propria obbligazione, ha realizzato il presupposto legale per insinuare al passivo, in collocazione privilegiata, il credito, verso il debitore inadempiente poi fallito, ad ottenere la “restituzione” delle somme erogate al creditore garantito, a prescindere dal fatto che la banca finanziatrice, già insinuatasi al passivo, abbia o meno ottenuto la soddisfazione integrale di tale credito (chirografario)»

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30645/2025

“In caso di fallimento della beneficiaria, pertanto, la garante è legittimata ad insinuare il proprio credito al passivo, quand’anche consti un pagamento non interamente soddisfattivo a vantaggio dell’istituto di credito in origine garantito, il quale abbia, a sua volta, chiesto ed ottenuto l’ammissione al passivo”

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30645/2025

AUTONOMIA CREDITO DI NATURA PUBBLICA DEL FONDO DI GARANZIA

CASS. CIVILE SEZ.1 N. 24405/2026

Nel concordato preventivo il Fondo Rischio ha la funzione di rappresentare nel piano gli effetti economici e finanziari di un evento futuro

Prima dell'escussione la banca resta chirografaria. Il rischio futuro non si governa attribuendole in anticipo il privilegio del Fondo: si governa nel piano.

«nel caso del concordato preventivo è sorto il problema di come redigere proposte legittime e piani fattibili tenendo conto che, al momento della proposta (ed eventualmente dell'ammissione e dell'omologa), i crediti delle banche sono chirografari, mentre, in un momento successivo, potrebbe subentrare il soggetto pubblico escusso, il cui credito sarà privilegiato. La soluzione adottata dalla prassi e dalla giurisprudenza di merito è stata solitamente quella ora fatta propria dal legislatore con il decreto legislativo correttivo n. 136 del 2024, che ha aggiunto nell'art. 87, comma 1, c.c.i.i. la lett. p-bis, in forza della quale il piano deve contenere «l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito» perché «la fruttuosa escussione è condizionata alla verifica dell'assenza delle cause di invalidità o di inefficacia della garanzia, che possono derivare dalla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano il suo rilascio»

Cass. civ., Sez. I, n. 24405/2026 · richiamo all'art. 87, co. 1, lett. p-bis), CCII

CASS. CIVILE SEZ.1 N. 25083/2026: il punto di svolta

La Sentenza 25083/2026 prende come dato acquisito l'autonomia del credito MCC e ne affronta fino in fondo le conseguenze sullo stato passivo.

«La Corte enuncia, dunque, i seguenti principi di diritto:

a) *« il Fondo di garanzia, una volta escusso, ha l'onere di insinuare al passivo del fallimento del debitore inadempiente, in collocazione privilegiata, il credito al recupero delle somme versate alla banca finanziatrice ove quest'ultima non si sia già insinuata per il suo credito al rimborso del finanziamento, fermo restando l'autonomo diritto della banca finanziatrice di insinuare al passivo dello stesso fallimento il credito al recupero della parte del finanziamento che non sia stata soddisfatta con l'escussione della garanzia pubblica;»*

Principio di diritto sub a) · Cass. n. 25083/2026

b) *“il Fondo di garanzia, nel caso in cui la banca finanziatrice si è già insinuata al passivo del fallimento del debitore inadempiente per il credito al rimborso del finanziamento, ha, invece, l’onere, una volta escusso, di avvalersi della procedura prevista dall’art. 115, comma 2°, l.fall. per sostituirsi nello stato passivo, nei limiti della somma erogata ed in collocazione privilegiata, alla banca finanziatrice che per tale parte è stata soddisfatta”;*

Principio di diritto sub b) · Cass. n. 25083/2026

c) *“nel caso sub a), il Fondo di garanzia, il curatore del fallimento, gli altri creditori e la banca finanziatrice possono avvalersi, a seconda dei casi, delle eccezioni e dei rimedi previsti dagli artt. 95, 98 e 99 l.fall.; nel caso sub b), invece, l’atto di rettifica operato dal curatore, al pari della sua omissione, è impugnabile, a norma dell’art. 36, commi 1° e 2°, l.fall., da chiunque ne abbia l’interesse con reclamo al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato che è, a sua volta, assoggettato al reclamo al tribunale, la cui decisione è, infine, ricorribile per cassazione”*

Principio di diritto sub c) · Cass. n. 25083/2026

SURROGAZIONE EX ART. 115 L.F. PER EVITARE LA DUPLICAZIONE

Il termine “surrogazione” descrive il fenomeno, ma non implica necessariamente una mera successione soggettiva nel medesimo diritto.

«il Fondo di garanzia, una volta escusso dalla banca garantita, ha il diritto (autonomo e distinto rispetto a quello della banca finanziatrice a suo tempo garantita) “a rivalersi”, nei confronti del debitore inadempiente, anche se fallito, “per le somme da esso pagate”

«tale diritto, peraltro, deve essere esercitato «ai sensi dell’art. 1203 del codice civile», vale a dire (come imposto dalla legge) a mezzo della “surrogazione” (la quale, però, in ragione della diversità dei diritti in questione, ha, evidentemente, carattere meramente descrittivo del fenomeno) del Fondo che ha pagato alla banca garantita»

Cass. n. 25083/2026, § 3.44

«il Fondo, una volta che sia stato escusso dalla stessa ed alla stessa abbia versato le somme dovute in forza della garanzia prestata, ha, per contro, l'onere (e non la mera facoltà: Cass. n. 7832 del 2025, in motiv.) di avvalersi della procedura a tal fine prevista dall'art. 115, comma 2°, l.fall.: la quale, infatti, è (doverosamente) applicabile, in ragione dell'espresso rinvio normativo (contenuto nell'art. 2, comma 4, del d.m. attività produttive del 20/6/2005 cit.), non solo (com'è ovvio) nei casi (ivi disciplinati) in cui la legge preveda la sostituzione di un creditore ad un altro nel medesimo diritto di credito già ammesso (per effetto di cessione del credito o di surrogazione nello stesso), ma anche (ed è questo il punto) nelle diverse situazioni, come quella in esame, in cui la legge, per un motivo o per l'altro, contempli (ed imponga) la sostituzione (onde evitare un'inammissibile duplicazione di pretese), nello stato passivo del fallimento del debitore, di un credito (verso quest'ultimo) non ammesso con un altro e diverso credito (nei suoi confronti) ivi già iscritto»

La legge, infatti, «può senz'altro avvalersi (nei limiti previsti dalle norme costituzionali) di tutti gli strumenti operativi che ritiene funzionali a tali fini: compresa, evidentemente, la surrogazione legale» «se del caso estendendone l'ambito operativo oltre i limiti che la stessa legge, con norma generale, ha determinato, prevedendo, appunto, (anzi, imponendo) che un credito verso il debitore già ammesso al passivo del suo fallimento sia sostituito, nello stesso stato passivo, da un diverso credito verso quest'ultimo»

Cass. n. 25083/2026, § 3.48

La rettifica non elimina il contraddittorio

La sostituzione non determina un ingresso automatico e incontrollabile del credito privilegiato nello stato passivo.

“nel caso sub a) [...] eccezioni e [...] rimedi previsti dagli artt. 95, 98 e 99 l.fall.; nel caso sub b), invece, l’atto di rettifica operato dal curatore, al pari della sua omissione, è impugnabile, a norma dell’art. 36 [...] l.fall.”

Principio di diritto sub c) · Cass. n. 25083/2026

**L’autonomia ci dice quale credito ha il Fondo.
La sostituzione ci dice come quel credito trova posto nel concorso.**